

NewsLator

*Bollettino telematico di informazione e aggiornamento legale
edito da*

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

Novembre 2005 N. 0 Anno 2005

EDITORIALE

Sì, vuol essere e sarà diversa la pubblicazione che oggi inauguriamo e che si aggiunge alle nostre Circolari.

Non vogliamo infatti offrire, alla nostra clientela, i soliti "riassunti" di questa o quella novità di legge o giurisprudenza, semplicemente descrivendone i caratteri salienti. Questo è utile, ma non basta all'operatore. Vogliamo invece segnalare *il quadro dei problemi – rischi e opportunità* – che quelle novità presentano per il mondo dell'impresa. In quest'ottica, con cadenza bimestrale, presenteremo una selezione di quanto di più notevole (nel bene e nel male...) viene via via prodotto dal legislatore e dai giudici in Italia e nella UE in primo luogo.

Privilegeremo ovviamente i settori di più spiccata nostra specializzazione, dal diritto industriale a quello commerciale (società, finanza, contratti d'impresa), ma in una visione

aperta, che tenga conto delle connessioni sempre più numerose fra queste e le altre aree della *business law*.

Questo il compito che ci prefiggiamo. Al lettore, quello di giudicare i risultati (GG).

In questo numero

- **Codice proprietà intellettuale: i designer sono o non sono artisti?**
- **Fuorilegge le vendite piramidali. La riforma investe anche le operazioni finanziarie**
- **Finanza "a distanza": nuove regole, vecchi dubbi**
- **Recupero crediti internazionale: nasce il Titolo Esecutivo Europeo (TEE)**
- **Novità editoriali**
- **Iniziative e convegni**

"CODICE PROPRIETÀ INTELLETTUALE": I DESIGNER SONO O NON SONO ARTISTI?

Parrebbe di no. Questa, almeno, è la sensazione che si ritrae leggendo la sezione dedicata ai disegni e ai modelli del Nuovo Codice di Proprietà Intellettuale.

Per il codice, infatti, i diritti di utilizzazione economica dei disegni e dei modelli industriali durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del 25° anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori. Dunque, niente più durata settantennale dei diritti di sfruttamento economico dopo la morte dell'autore per quei disegni dotati di carattere creativo e valore artistico.

La legge non convince. Oltre a contraddire una direttiva comunitaria (che ribadisce e garantisce quella durata settantennale), essa discrimina tra opere d'arte di serie A e di serie B. E affida al giudice il compito di critico d'arte!

La parola ora passa al gruppo di esperti che ha compilato il Nuovo Codice e che ha giustificato la riduzione della durata dei diritti su disegni e modelli con la volontà di evitare posizioni di monopolio "eccessive". Nell'attesa, l'unica cosa certa è che l'Italia, in virtù della disparità di trattamento riservata a quei disegni dotati di valenza artistica, rischia di essere assoggettata ad una procedura d'infrazione da parte di Bruxelles.

Ma nell'attesa si pone un ulteriore, concreto problema. Quale tutela al design creativo che voglia garantirsi la qualifica di "valore artistico"? L'unica seria strada da percorrere consiste nell'esaltare al massimo, anche con strumenti contrattuali, la valenza estetica dell'opera: sia nei rapporti con il committente industriale (che ha peraltro, evidentemente, il *medesimo interesse*) sia nei rapporti con quei critici d'arte che possano, anticipatamente, rilasciare una attestazione, appunto, di "valore artistico".(RP)

FUORILEGGE LE VENDITE PIRAMIDALI. La riforma investe anche le operazioni finanziarie

Avete in mente di creare una rete di vendita "autoincentivante"? Il direct marketing resta una tentazione irresistibile?

Dal settembre di quest'anno le regole sono cambiate: le cc.dd. vendite piramidali (siano esse nobilitate da accattivanti denominazioni manageriali ovvero degradate a "catene di Sant'Antonio") sono vietate. La piramide – cioè la rete in cui chi entra non viene remunerato tanto per quel che vende, ma per quanti ulteriori venditori sia in grado di procurare – è fuorilegge.

Il legislatore sembra molto intenzionato a far rispettare la nuova disciplina. Non a caso ha ritenuto di farla assistere da sanzioni penali alquanto pesanti: da sei mesi a un anno di carcere oltre ad una salatissima multa da 100.000 a 600.000 euro.

Il quadro si aggrava anche in relazione allo speciale regime di prova: del tutto rovesciata. Per stabilire se si sia in presenza o meno di una vendita piramidale vietata, la legge si è dotata di una serie di presunzioni, quali, ad esempio, l'obbligo di acquisto in capo al "neoassunto" di una rilevante quantità di prodotti, senza diritto di restituzione nel caso di mancata vendita, o l'obbligo di acquisto di beni o servizi non strettamente inerenti all'attività commerciale o ancora l'obbligo di corresponsione di somme di denaro, titoli di credito o altri valori mobiliari in assenza di una reale controprestazione. All'impresa spetta provare il contrario e se la prova fallisce la presunzione si consolida e la struttura di vendita cade sotto la mannaia della legge. Sull'onda riformatrice, la nuova legge estende il suo raggio di applicazione anche alle vendite dei prodotti finanziari e assicurativi, senza peraltro curarsi di fornire un coordinamento con le altre discipline di settore. Da qui un dubbio di fondo: sono vietate le strutture piramidali anche nelle reti di broker o promotori? Domanda legittima alla quale l'impresa deve rispondere attraverso un integrale e cautelante ripensamento delle filiere distributive tradizionali.

Mai come ora la cura dei profili organizzativi e negoziali dovrà farsi in modo quanto mai pignolo. Il rischio d'errore non è a buon mercato. (CS)

FINANZA "A DISTANZA": NUOVE REGOLE, VECCHI DUBBI

Un investimento collocato via Internet, una polizza stipulata al telefono, un finanziamento contratto alla Tv interattiva. Nulla di straordinario, sono cose che già accadono. Da ottobre però le regole sono cambiate, grazie all'approvazione del decreto 190/05 che attua, con un anno di ritardo, la direttiva 2002/65/CE, proteggendo il consumatore dalle insidie, vere o presunte, insite nel commercio a distanza.

Ma è davvero una svolta epocale? Non sembrerebbe. Prescindendo da un quadro sanzionatorio appesantito (sanzioni fra minimi 5.000 e 100.000 euro, il nuovo testo, poco e male coordinato con la restante disciplina di settore, vorrebbe porsi come strumento regolatore di qualsiasi negoziazione finanziaria a distanza, dove per "finanziaria" deve intendersi relativa a investimenti, finanziamenti, assicurazioni e previdenza. Ricadono così nella nuova disciplina tanto il collocamento di un fondo comune quanto una polizza viaggi e bagaglio...

Chi vende on line questo genere di prodotti sarà tenuto al rispetto di specifici obblighi informativi.

Il nodo centrale resta quello del recesso, meglio noto come diritto di pentimento. Un diritto già noto e già previsto dal T.U.F. In pratica, il consumatore ha 14 giorni (30 in caso di polizze) per decidere se tornare sui suoi passi e recedere dal contratto. L'efficacia di quest'ultimo resta sospesa per egual periodo, nondimeno il cliente, se vuole, può chiederne l'esecuzione anticipata prima della scadenza del limbo. Tanto non gli fa perdere il diritto di recedere e, se decide di farlo, deve restituire quanto ricevuto. Già, ma l'efficacia del recesso non è condizionata alla restituzione (tranne che per i mutui immobiliari che peraltro ben raramente si concludono a distanza). Caso tipico: il cliente chiede il finanziamento ed esige l'esecuzione immediata, riceve il controvalore, recede e non restituisce. Certo subirà un'azione di recupero, ma non sarà tenuto, fino alla restituzione, a versare altro che il tasso legale, visto che il contratto è ormai cessato. Reagire con una clausola? Sì è possibile, ma occorre lavorare di fioretto: il decreto è infatti dotato di un potente antidoto contro le clausole di deroga, vale a dire la nullità. (MZ)

RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALI: nasce il Titolo Esecutivo Europeo (TEE)

Il problema è antico. Recuperare un credito, specie se all'estero, non è cosa semplice.

Un passo avanti, ora, è stato fatto anche se non proprio decisivo.

Dal 21 ottobre 2005 è entrato in vigore il Regolamento 805/2004, che ha istituito il c.d. "Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati".

Le transazioni giudiziarie, gli atti pubblici nonché le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale potranno essere direttamente eseguite in uno Stato UE (Danimarca esclusa) diverso da quello di origine senza il bisogno di ricorrere a procedure di riconoscimento da parte delle Autorità dello Stato di esecuzione.

La procedura è fortemente semplificata. Per potere essere eseguito all'estero il titolo esecutivo necessita soltanto di una certificazione, rilasciata, a richiesta del creditore, dallo stesso Giudice emanante. In pratica, sarà sufficiente che il Magistrato italiano, nell'emanare una sentenza ad esempio, ne attesti la natura di titolo esecutivo europeo.

A sua volta, il Giudice estero chiamato ad eseguire il titolo non potrà più entrare nel merito della questione. Verrà con ciò preclusa la consueta tattica dei debitori esteri inadempienti, consistente nel non presentarsi nei procedimenti giudiziali esteri per poi opporre tutte le contestazioni, anche nel merito, davanti al proprio Giudice nazionale.

Lo strumento però soffre di un grave limite. E' utilizzabile, infatti, solo per titoli relativi a crediti non contestati. In tal modo, (crediti derivanti da transazioni giudiziarie e atti pubblici a parte), la possibilità di avvalersi di un TEE per dare esecuzione a decisioni giudiziarie è ridotta ai (rari) casi in cui manchi una sostanziale contestazione del credito nel corso del giudizio.

Non è un limite da poco.

L'entusiasmo che ha accolto l'introduzione del TEE forse andrà ridimensionato e le strategie processuali dovranno comunque ripensarsi. Non dimenticando, peraltro, che da alcuni anni ormai il nostro ordinamento ammette l'emanazione di un decreto ingiuntivo da notificarsi all'estero. Combinare questo strumento con l'uso del TEE potrebbe quanto meno frenare la prassi elusiva sopra descritta. (LG)

ULTIME CIRCOLARI

Sono state pubblicate sul sito le ultime Circolari diramate dallo Studio. Ecco le principali:

CIRCOLARE n. 1/2005 (Nuove disposizioni in materia di prodotti cosmetici)

CIRCOLARE n. 2/2005 (Nuove disposizioni in materia fallimentare)

CIRCOLARE n. 4/2005 (Prevenzione frodi carte di pagamento)


CIRCOLARE n. 5/2005 (Commercializzazione a distanza di servizi finanziari)

CIRCOLARE n. 6/2005 (Titolo esecutivo europeo)

Le circolari sono consultabili all'indirizzo <http://www.ghidini-associati.it/13-Circolari.htm>

NOVITA EDITORIALI

G. Ghidini, Developing Countries' access to patented drugs. Are compulsory licenses the optimal means? Barcelona, Marzo 2005



Per la fornitura di medicine essenziali brevettate ai paesi in via di sviluppo, l'autore propone una alternativa allo strumento delle licenze obbligatorie. Mantenere i brevetti dei titolari (e così il loro controllo contro le reimportazioni nei mercati "benestanti"), in cambio di un regime di prezzi adeguato al potere di acquisto locale.



E. Girino, Dizionario di Finanza – Tecniche strumenti operatori, Ipsoa, 2005 con prefazione di Marco Onado

Un Dizionario di Finanza di rapida consultazione. Si rivolge a tutti

gli attori e spettatori del mondo della finanza... Le voci sono oltre tremila, l'autore, Emilio Girino, ha creato uno strumento di lavoro che accontenta tutti, professionisti e curiosi della finanza (Corriere della Sera 30.9.2005)

INIZIATIVE E CONVEGNI

GESTIRE IN MODO EFFICIENTE E FLESSIBILE I CONTRATTI DI SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI PER RIDURRE I COSTI (Convegno IRI 26 e 27 Gennaio 2006 – Milano)

Il convegno si propone di affrontare in modo organico i temi connessi alla stipulazione e alla gestione dei contratti energetici e di offrire concrete risposte pratiche alle problematiche di maggior rilievo nello sfruttamento delle fonti energetiche.

Nutrita e autorevole la schiera delle presenze, che annovera, fra gli altri, relatori di alcuni importanti attori del settore, quali FIRE – Federazione Italiana per il Risparmio Energetico, BARRILLA, TELECOM ITALIA, IBM.

L'evento prevede anche la partecipazione dello Studio Ghidini, Girino & Associati, per il quale interverrà l'Avv. Emilio Girino con una relazione in tema di impiego degli strumenti derivati per la massimizzazione del trading energetico.

NEWSLATOR © - Testata telematica bimestrale. Registrazione Tribunale di Milano n. 790 del 18.10.2005. Direttore Responsabile **Prof. Avv. Gustavo Ghidini**. Vicedirettore **Avv. Emilio Girino** - Comitato di redazione: **Dott. Leonardo Gregorini, Dott. Rino Pisapia, Dott. Claudia Signorini, Dott. Mario Zanin**.

Redazione: Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Edito da Studio Ghidini, Girino e Associati Via S. Sofia 12 – 20122 Milano tel 0039258300433 Fax 0039258301508 e-mail segreteria@ghidini-associati.it. Tipografia elettronica: www.ghidini-associati.it. Distribuzione gratuita via e-mail. Vietata la vendita. Sono graditi articoli e interventi. Chi desiderasse pubblicarli può trasmettere il testo per e-mail a ghidini@ghidini-associati.it. La Redazione non assume responsabilità per il contenuto degli scritti pubblicati. La Redazione si riserva di non pubblicare i testi ricevuti. La pubblicazione non dà diritto a compenso. Tutti gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione anche parziale. La menzione è gradita purché si citi la fonte.